

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "AMICI DEL LITORALE ONLUS".

L'Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nella Città di Fiumicino (RM), località Passoscuro Via Carbonia n. 12.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Fiumicino non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione nasce dall'esigenza di promuovere quelle attività dirette alla conservazione e recupero del litorale dello Stato Italiano compatibilmente con le realtà già esistenti.

L'Associazione ha come scopo la tutela e la difesa del litorale italiano considerato quale patrimonio ambientale, storico e culturale della comunità italiana.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Sensibilizzare la comunità nazionale e gli enti ed organi preposti a valorizzare il litorale italiano comprese le comunità ivi residenti;
- b) Contribuire al rafforzamento del legame delle comunità residenziali ed economiche con i loro territori, nell'ottica della salvaguardia delle diverse realtà esistenti, da difendere quale bene collettivo e pubblico;

- c) Promuovere, anche in ambito internazionale, l'immagine delle comunità locali favorendo tutte quelle attività dirette a pubblicizzare il paesaggio e lo stile di vita eco-sostenibile;

In relazione a quanto sopra l'Associazione potrà altresì promuovere attività di studio e di documentazione.

In particolare l'Associazione può:

- 1) intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza di problemi. Ciò anche in accordo con enti che svolgono attività di cui sopra;
- 2) svolgere le attività di studio, di promozione, di intervento, di assistenza tecnico – legale, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari;
- 3) raccogliere fondi da destinare esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale;
- 4) acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione i beni insistenti sul litorale sempre nella salvaguardia del territorio.

L'Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti, istituzioni o organismi pubblici e privati, nazionali e di altri paesi dell'Unione Europea ed essere destinataria di beni di altre associazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 del codice civile (C.C.).

L'associazione può promuovere e partecipare a atti e procedimenti amministrativi ed in particolare, a mezzo del suo presidente, può formulare istanze anche di accesso agli atti, richiedere copie di atti e documenti anche ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. L'associazione potrà aderire ad atti e procedimenti amministrativi e più in generale promuovere ricorsi giurisdizionali avanti alla magistratura amministrativa rappresentando propri interessi.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative dei singoli aderenti;
- 2) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;
- 3) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- 4) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- 5) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- 6) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, le associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
- prestare la propria opera per sostenere l'attività.

I soci si distinguono in:

a) Soci fondatori: coloro che risultano dall'atto di costituzione dell'associazione ed aventi causa. Tale qualifica si trasmette di diritto agli eredi;

b) Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e che provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

c) Soci onorari: nominati su proposta del Consiglio Direttivo che annualmente stabilisce i criteri di adesione e eventuali quote di versamento. Detti soci a seguito di domanda, da sottoporre al Consiglio Direttivo, possono diventare soci ordinari;

I soci fondatori, ordinari e i soci onorari hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea dei Soci;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- diritto di voto per le cariche sociali;
- concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Tutti coloro che effettuano donazioni/elargizioni liberali volontarie ma non intendono aderire all'Associazione verranno indicati come **"Sostenitori"**.

Per ottenere la qualifica di socio, il richiedente dovrà presentare domanda diretta al Consiglio Direttivo dell'Associazione contenente i seguenti dati:

- 1) Cognome e nome (persone fisiche) ovvero denominazione (altri organismi);
- 2) Luogo e data di nascita (persone fisiche);
- 3) Codice fiscale;
- 4) Professione;
- 5) Indirizzo di residenza;
- 6) Indirizzo di ricevimento della corrispondenza;

7) Indirizzo di Posta elettronica.

La decisione per l'ammissione o la non ammissione spetta al Consiglio Direttivo ed è insindacabile.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta per il socio fondatore, ordinario e onorario se persona fisica maggiorenne dotato di capacità di agire, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Il socio è tenuto a:

- a) corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- c) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

La qualifica di Socio si perde per recesso, decesso, dimissioni, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i

requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati di cui all'art. 6 lettere a), b) e c) in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 10 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- b) sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) sugli indirizzi e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 2) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione, mediante lettera raccomandata o con invio a mezzo di posta elettronica (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno

¼ (un quarto) degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a voto segreto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Ogni associato non può avere più di due deleghe.

Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza dei predetti membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il facente Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione della assemblea delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso acquista efficacia mediante l'affissione presso la sede sociale .

Le decisioni assunte dalla assemblea vincolano tutti i soci, assenti e dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 – Nomina e composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno *cinque* consiglieri fino ad un massimo di *nove*, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo e dura in carica fino al 31 dicembre 2016.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere eletta, se presenti, tra i “soci fondatori”.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione tra i soci della stessa qualità (fondatori, ordinari e onorari); i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci che abbiano presentato per iscritto presso la sede sociale la propria candidatura almeno due mesi prima scadenza del mandato. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea di nomina sulla bacheca esposta nella sede e sul sito web dell'Associazione.

Articolo 15 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull’ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;
- f) Predispone bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;

g) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

h) compila l'eventuale regolamento interno, per il funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi se vi sono nuove domande di aspiranti soci da esaminare.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 17 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. L'avvicendamento avviene con comunicazione scritta del Presidente, con accettazione del Vice-Presidente, da tenere agli atti dell'Associazione e da comunicare al Consiglio Direttivo alla prima assemblea utile.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- a) libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) libro degli aderenti all'Associazione.

BILANCIO

Articolo 22 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2013.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 23 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria di cui all'art. 12, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 25 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri nominati dalle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si osservano gli artt. 36 e seguenti Codice Civile, nonché le norme di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni, oltre a tutte le leggi, le norme e i regolamenti di natura civile, amministrativa e tributaria che il legislatore ha ritenuto applicabili per la presente associazione .